

Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

### Successione del coniuge

- Obiettivo della riforma del 1975: valorizzare la posizione del coniuge (meno abbiente)
  - >comunione come regime patrimoniale legale
  - >trattamento successorio più favorevole del coniuge superstite, il quale riveste oggi una posizione di assoluta primazia
    - quota in piena proprietà (in luogo del precedente usufrutto)
      - non è mai inferiore a quella di ciascun figlio
    - diritti di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c.
    - formale menzione al primo posto nell'elenco dei legittimari e dei successori legittimi
    - vantaggi successori + vantaggi derivanti dallo scioglimento della comunione

### Successione del coniuge

#### Posizione privilegiata del coniuge

- ➢ legata ad un modello di famiglia (fondata sul matrimonio, ritenuto indissolubile; e nella quale i figli del de cuius sono anche figli del superstite) superato
- non necessariamente è destinata a rivolgersi a vantaggio dei figli del defunto
- >riconosciuta anche al coniuge separato (senza addebito)

### Auspici di ripensamento

• (estendibili anche alla posizione dell'unito civilmente? I vantaggi riconosciutigli potrebbero andare a scapito dei figli del partner defunto, non necessariamente figli comuni della coppia)

- In particolare: l'attribuzione ex art. 540, comma 2, c.c.
  - = un'ipotesi di successione anomala (speciale): deroga (in relazione a determinati beni e in funzione della relativa destinazione) alla regola dell'uguaglianza dei coeredi (= espressione del principio di unità della successione) (v. leva-Rastello, p. 712)
  - (a parere dei più) forma oggetto di una vocazione a titolo particolare
- Precisamente, i due diritti costituiscono, due (autonomi) legati ex lege
  - Il coniuge può trattenerli pure qualora rinunci all'eredità; ed è legittimato a conservare uno dei due legati, ancorché abbia rifiutato di conseguire l'altro
- La collocazione della disposizione che riconosce i due diritti al coniuge superstite tra quelle dettate in tema di successione necessaria rende palese il loro carattere di diritti di riserva
- Ratio: proteggere il superstite sotto il profilo (patrimoniale, ma anche, e soprattutto,) etico e sentimentale
  - l'interesse economico a disporre di un alloggio riceve una tutela meramente indiretta
  - scopo principale della norma è quello di soddisfare l'interesse morale del coniuge (e, oggi, dell'unito civilmente) alla conservazione di un quadro di vita a lui consueto nella casa in cui si è svolta la vita di coppia, e quindi, nell'ambiente e con le cose che gli erano familiari e a cui è affettivamente legato
  - cfr. commi 42 s. dell'art. 1 della l. n. 76/2016, i quali riconoscono al convivente di fatto il diritto (invero: temporalmente limitato) di continuare ad abitare nella casa di comune residenza

- Art. 540, comma 2, c.c. e art. 1, commi 42 s. l. n. 76/2016
  - = punti di emersione normativa di un'esigenza (quella di garantire il legame con l'ambiente in cui si è svolta la vita domestica), della quale sono espressione anche altre disposizioni rinvenibili nel sistema: v. art. 337 sexies c.c., art. 6, comma 1, l. n. 392/1978 e art. 1, comma 44, l. n. 76/2016
    - priva di specifica tutela nella fase fisiologica della vita di coppia (fase in cui la relativa protezione dipende dal regime patrimoniale e dallo *status* del bene: v. *supra*), nel nostro ordinamento la casa familiare gode però di una tutela differita
    - essa è fatta oggetto di particolare attenzione sia nel momento patologico della crisi del matrimonio (per vero, allo scopo principale di tutelare i figli minorenni o non economicamente indipendenti affidati al coniuge assegnatario dell'abitazione: cfr. art. 337 sexies cod. civ.); sia nell'ambito delle successioni per causa di morte: in tale contesto, essa riceve tutela pure allorquando avendo il defunto condotto l'immobile in locazione manchino i presupposti richiesti dall'art. 540, comma 2, c.c. ovvero dall'art. 1, commi 42 s., l. n. 76/2016)

# Successione del coniuge: profili di diritto comparato

#### Rilievi comparatistici

- la tutela dell'esigenza abitativa non è peraltro prerogativa soltanto italiana: disposizioni (quantomeno) funzionalmente analoghe a quelle sopra citate si rinvengono, infatti, anche in altri ordinamenti europei (dove la specifica protezione accordata all'immobile adibito a casa familiare prescinde, non di rado, da una rottura nel rapporto coniugale o dall'evento letale)
- un'attribuzione corrispondente a quella ex art. 540, comma 2, c.c. spetta al coniuge anche ai sensi
  - degli artt. 763 ss. *Code civile* francese
  - del § 1932 BGB, il quale riconosce al coniuge superstite il c.d. *Vorausvermächtnis* (o prelegato sugli oggetti che arredano la casa coniugale e sui doni nuziali)
  - del § 745, comma 1, ABGB austriaco
    - Inoltre, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili che la corredano spetta pure al convivente (inserito all'ultimo posto nel novero dei successori legittimi: v. § 748 ABGB). In tal caso, l'attribuzione ha però una durata limitata nel tempo, estinguendosi con il decorso di un anno dalla morte del de cuius. Presupposto perché possano sorgere i due diritti in capo al convivente superstite è
      - a) che la convivenza abbia avuto una certa durata (non inferiore a tre anni);
      - b) che non si sia trattato di convivenza extraconiugale.

- Per come formulato, l'art. 540, comma 2, c.c.
  - presta il fianco ad una serie di critiche
  - solleva una pluralità di questioni ermeneutiche, la cui soluzione non è priva di ricadute sulla portata della tutela
- Ci si chiede, ad esempio,
  - se la disposizione dell'art. 540, comma 2, c.c. possa trovare applicazione anche nei casi in cui il bene fosse in comproprietà fra il defunto e un terzo
    - in dottrina vi è chi propende per un'interpretazione ampia del presupposto di legge
    - ma v. Cass. n. 15000/2021: «comuni» = in comunione tra il de cuius e il coniuge superstite, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo ad esempio, il primo coniuge del defunto)
    - cfr. Cass. n. 29162/2021: al superstite non spetta neppure l'equivalente monetario del diritto di abitazione «nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare» (del resto, non sarebbe possibile «chiedere la corresponsione di una somma di denaro a titolo indennitario per il mancato godimento di un diritto che non è mai sorto»)
  - se il diritto di abitazione si estenda ad una pluralità di case
    - svincolata l'assegnazione dal presupposto del bisogno economico (v. supra; cfr. art. 1021 s. c.c.;), ne deriverebbe la possibilità di una sua estensione ad una pluralità di immobili contemporaneamente adibiti a residenza familiare
      - ad esclusione della casa per le vacanze
    - necessità di individuare nel caso concreto un immobile qualificabile in termini di casa familiare (non c'è in caso di separazione, se cessata la convivenza: v. Cass.,
    - 5 giugno 2019, n. 15277)
    - cfr. Cass. n. 12042/2020: «il diritto di abitazione riservato al coniuge superstite può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del *de cuius* come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare»; «il successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge a concentrare l'esercizio del suo diritto solo sulla parte della cosa sufficiente a soddisfare lo stretto bisogno dell'alloggio»

- Ancora più controversa è la questione relativa al rapporto dell'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. con la quota ereditaria di spettanza del superstite
- Problematico è il rapporto
  - con la quota riservata al coniuge (A)
  - con quella spettante al coniuge chiamato a succedere ab intestato (B)

A)

- Vien fatto di chiedersi, anzitutto, se i due diritti di abitazione e di uso siano da considerarsi come una mera specificazione qualitativa della quota di legittima riservata al coniuge in piena proprietà; o se gli spettino, di contro, come un quid aggiuntivo, in senso non solo qualitativo, ma anche quantitativo.
- La formulazione dell'art. 540, comma 2, c.c. e la sua *ratio* inducono a ritenere che l'attribuzione sia da considerarsi come aggiuntiva rispetto alla quota in piena proprietà riservata al coniuge: lungi dal garantirne semplicemente una certa composizione, essa è in grado di determinare un aumento anche quantitativo, oltreché qualitativo, della legittima spettante al superstite.
- La conclusione prospettata implica bensì una maggiorazione della già di per sé cospicua riserva del coniuge e quindi un ulteriore incremento del favore riconosciutogli nella sua qualità di legittimario, comprimendo al contempo in maniera apprezzabile la libertà di disporre del de cuius.
- Tuttavia, essa trova conferma nella *ratio* e nel tenore letterale della norma: la legge non vuole, infatti, che la garanzia dell'interesse del coniuge vada a scapito della sua quota di legittima e a tal fine fa gravare i due diritti (innanzitutto) sulla disponibile.

- Rapporto dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c. con le porzioni spettanti agli altri concorrenti?
  - dalla formulazione dell'inciso che stabilisce su quali quote debba gravare l'attribuzione prevista a favore del coniuge non emerge chiaramente la relazione dei due diritti con la quota degli ascendenti, i quali eventualmente concorrano con il superstite. Sicché, ci si chiede se valga, anche in tal caso, la regola espressamente prevista per i discendenti; o se, nel concorso del coniuge legittimario con gli ascendenti, il peso dei due diritti, una volta esaurita la disponibile, debba ripartirsi, proporzionalmente, sulle relative quote
  - = condivisibile (?) la posizione di chi nega un'estensione a favore degli ascendenti della regola prevista dall'art. 540, comma 2, c.c.: nel voler garantire al coniuge una posizione di primazia, il legislatore si è infatti preoccupato di temperare quest'ultima con riguardo ai soli interessi dei figli

B)

- Particolarmente dibattuta è, inoltre, la questione concernente le modalità di determinazione della porzione assegnata al superstite, quando il *de cuius*, titolare della casa familiare, sia morto intestato.
- Il problema è, in realtà, duplice ed investe
  - a) la questione relativa alla spettanza dell'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. al coniuge chiamato a succedere ab intestato;
  - b) l'ulteriore quesito se i diritti di abitazione e di uso (beninteso, una volta ammessane la sussistenza anche nella successione legittima) si aggiungano, altresì, alla quota devoluta al coniuge dagli artt. 581 e 582 c.c.

- Una previsione analoga a quella dettata in tema di riserva non compare nella disciplina della successione legittima (un richiamo all'art. 540, comma 2, c.c. si ha solo con riferimento alla posizione del coniuge putativo – v. art. 584, comma 1, c.c.)
- Invero, è opinione largamente condivisa che i diritti di abitazione e di uso competano (in ogni caso) al coniuge chiamato a succedere in assenza di testamento
- Tuttavia, divergenze (non prive di implicazioni) sono riscontrabili in ordine al significato da attribuire al rinvio operato dall'art. 584, comma 1, c.c. all'art. 540, comma 2, c.c. (e al contestuale silenzio degli artt. 581 s. c.c. al riguardo)

- la mancata menzione dei due diritti da parte degli artt. 581 e 582 c.c. rappresenterebbe una lacuna conseguente ad una dimenticanza legislativa
- si tratterebbe, comunque, di una lacuna colmabile mediante un'interpretazione analogica dell'art. 584, comma 1, c.c.
  - infatti, sarebbe contrario al principio di eguaglianza riconoscere al coniuge putativo (con riferimento al quale l'applicabilità dell'art. 540, comma 2, c.c. è espressamente contemplata) un trattamento migliore rispetto a quello validamente sposato
- = una norma integrativa della disciplina della successione intestata: pur essendo i diritti di abitazione e di uso attribuiti, in quella sede, al solo coniuge putativo, non se ne potrebbe dubitare la spettanza anche in capo a quello validamente sposato
- il richiamo operato dall'art. 584 c.c. all'art. 540, comma 2, c.c. andrebbe inteso come norma che alla quota intestata del coniuge (di quello putativo, ma altresì di quello validamente sposato) aggiunge i diritti di abitazione e di uso

- l'art. 584, comma 1, c.c. conferirebbe un vantaggio al solo coniuge putativo con la conseguenza che al coniuge superstite vero non spetterebbero, nella successione intestata, i diritti di abitazione e di uso
- sussisterebbe, in tal guisa, una disparità di trattamento tra il coniuge di buona fede ed il coniuge validamente sposato
  - cui non sarebbe possibile rimediare con il ricorso ad un'interpretazione estensiva e/o analogica e
  - che ha indotto a denunziare l'incostituzionalità dell'art. 581 c.c., per preteso contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost.

- il mancato riconoscimento da parte degli artt. 581 e 582 c.c. dei diritti di abitazione e di uso non costituirebbe una lacuna di previsione, dovuta ad un difetto di tecnica legislativa, ma sarebbe frutto di una precisa e consapevole intenzione del legislatore di escludere che i due diritti di godimento vitalizio competano al coniuge come autonomi diritti ab intestato
- quanto al rinvio di cui all'art. 584, comma 1, c.c., esso significherebbe solo che la speciale riserva aggiuntiva, costituita dai diritti di godimento, compete pure al coniuge di buona fede
  - che, poi, l'assegnazione dei diritti in discorso al coniuge putativo sia operata con norma inserita (invero, poco opportunamente) nella disciplina della successione legittima si spiegherebbe con ciò che la posizione successoria del coniuge putativo era, prima della riforma del 1975, considerata solo in quella sede: il legislatore non avrebbe trovato altro luogo normativo per specificare che la legittima aggiuntiva attribuita al coniuge vero dall'art. 540, comma 2, c.c. spetti anche a quello putativo
- ciò nondimeno, non sarebbe da dubitare che i diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. debbano essere riconosciuti al coniuge anche nella successione legittima
- la loro spettanza in capo al superstite che succeda in assenza di un testamento non si fonderebbe, tuttavia, su esigenze egalitarie, conseguendo piuttosto all'applicazione dell'art. 553 c.c., il quale mira a fare salva, anche nella successione intestata, l'intera legittima del coniuge, risultante dal cumulo della quota in piena proprietà e dei diritti di abitazione e di uso
- ne deriverebbe che i due diritti spetterebbero bensì al coniuge pure nella successione ab intestato, ma unicamente nella sua qualità di legittimario: negare al superstite chiamato a succedere per legge l'attribuzione ex art. 540, comma 2, c.c. significherebbe, infatti, svuotare di significato la regola ricavabile dall'art. 553 c.c.

- se è vero che l'art. 553 c.c. (il quale svolge la funzione di raccordo tra la successione legittima e quella testamentaria) mira ad assicurare sempre l'intera riserva del coniuge, compresi i diritti di abitazione e di uso, non vi sarebbe però ragione, in assenza di una specifica indicazione normativa, di ritenere che i diritti in questione si sommino pure alla quota intestata del superstite
- i due diritti vitalizi, previsti come supplementi rispetto alla quota di riserva del coniuge, a questa soltanto si aggiungerebbero anche nell'ipotesi di devoluzione dell'asse ereditario ab intestato
  - per stabilire in termini di valore la porzione spettante al coniuge nella successione intestata, i due diritti dovrebbero quindi considerarsi come un di più rispetto alla quota di cui agli artt. 540, comma 1 e 542 c.c., senza tuttavia determinare un incremento anche di quella conferita dagli artt. 581 e 582 c.c., che concorrerebbero tuttavia a formare.
- essi non si sommerebbero alla quota intestata del superstite, ma dovrebbero essere piuttosto imputati alla medesima, come una sorta di legati in conto (cfr. art. 765 Code civil)

#### Il diritto vivente

- = contrario all'opzione ermeneutica che giustifica la spettanza dei due diritti nella successione legittima sulla base di una lettura coordinata degli artt. 540, comma 2 e 553 c.c.
- 2 sarebbero, in particolare, le ragioni che farebbero propendere per il rigetto della tesi succitata:
  - il disposto dell'art. 553 c.c. non sarebbe compatibile con la natura giuridica dell'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c.: oggetto di una vocazione a titolo particolare, i diritti di abitazione ed uso non rientrerebbero nel concetto di quota cui fa riferimento l'art. 553 c.c.
  - mentre l'art. 553 c.c. prevede che i legittimari debbano imputare alla loro quota il valore dei legati e delle donazioni ricevute dal de cuius, compreso quello dell'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c., quest'ultima disposizione, nel far gravare i diritti di abitazione ed uso innanzitutto sulla disponibile, stabilisce invece una dispensa da tale imputazione
    - cfr. art. 564, comma 2, c.c.

#### Il diritto vivente

- a sostegno della tesi favorevole a riconoscere i due diritti anche nella successione legittima deporrebbe, invece, la *ratio* sottesa all'istituto di cui all'art. 540, comma 2, c.c.
  - = ravvisabile nell'intento del legislatore del 1975 di assicurare, attraverso la realizzazione di un interesse anche etico e sentimentale, una tutela successoria del coniuge coerente con la nuova concezione di famiglia;
  - = comune alle vocazioni testamentarie ed a quelle legittime, sicché non sarebbe agevole comprendere una diversità di trattamento del superstite nelle due specie di successione
- deporrebbe, nel senso della spettanza dell'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. nella successione legittima anche il riferimento ivi contenuto all'ipotesi di concorso del coniuge con «altri chiamati»
  - = ipotizzabile non solo nella successione testamentaria, ma anche in quella legittima: il mancato richiamo ai diritti di abitazione ed uso da parte degli artt. 581 e 582 c.c. troverebbe, dunque, una spiegazione nella formulazione letterale dell'art. 540, comma 2, c.c. che, riferendosi al concorso del superstite con altri chiamati legittimi o testamentari sarebbe applicabile anche al di fuori dell'ambito in cui è stato previsto
  - = argomento frutto di un'interpretazione forse un po' forzata, ma comunque accettabile alla luce del tenore letterale della norma e delle sue implicazioni sistematiche

V., in particolare, Cass., sez. un., 27.2.2013, n. 4847

(cfr., altresì, fra le altre, Cass. 10.9.2013, n. 20703; Cass. ord. 27.1.2016, n. 1588; Cass., 5.2.2018, n. 2754; Trib. Prato, 21.2.2018; Trib. Belluno, 11.5.2020; Trib. Palermo, 20.7.2020; App. Torino, 6.5.2021)

#### Il diritto vivente

- i diritti di abitazione e di uso, assegnati a titolo di (o secondo modalità comunque assimilabili al) prelegato
- dedotti in anticipo dalla massa ereditaria (gravando così proporzionalmente su tutti i coeredi), essi andrebbero attribuiti al superstite (che verrebbe poi a partecipare pure alla divisione del residuo)
- spetterebbero al superstite (non solo in aggiunta alla sua quota di riserva, ma addirittura) oltre la quota di eredità prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.

#### Rilievi critici

nel far gravare i diritti di abitazione ed uso sulla disponibile e, solo in caso di sua insufficienza, anche sulle quote di riserva del coniuge e dei figli, l'art. 540, comma 2, c.c. depone in senso contrario alla regola della sopportazione proporzionale alle quote che inevitabilmente discende dall'adesione alla tesi del prelegato (e che rischia di condurre ad una compressione delle quote degli altri legittimari – discendenti/ascendenti – in contrasto con quanto disposto dalla legge)

#### Rilievi critici

- la conclusione, cui perviene chi, come la Supr. Corte, configura l'attribuzione di cui all'art. 540, comma 2, c.c. in termini di prelegato, sembra eccessiva rispetto ai principi cui si è ispirato il legislatore del 1975:
  - al fine di tutelare un interesse sicuramente degno di tutela, qual è quello del coniuge a continuare a vivere nell'ambiente a lui familiare, il legislatore ha optato bensì per una soluzione che, ponendo i diritti di abitazione ed uso sulla quota disponibile, implica un aumento anche quantitativo della legittima del superstite;
  - tuttavia, non si ritiene, al contrario di quanto affermato dai giudici di legittimità, che egli abbia voluto avvantaggiare il coniuge fino al punto di sommare i diritti di abitazione ed uso alla quota di cui agli artt. 581 e 582 c.c.
- inoltre, essa appare poco condivisibile alla luce delle critiche che sempre più spesso vengono sollevate di fronte al trattamento di favore accordato al coniuge nel nostro sistema successorio: considerando i diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. in aggiunta, non solo alla sua quota di riserva, ma anche a quella che gli spetta ove succeda ab intestato, si finisce, infatti, per accentuare ulteriormente la posizione di primazia del superstite

#### Rilievi critici

- a sostegno della tesi giurisprudenziale citata non varrebbe invocare le regole straniere che qualificano la speciale attribuzione del coniuge in termini di prelegato (§ 1932 BGB). Trattasi, infatti, di disposizioni destinate ad operare in sistemi
  - nei quali i presupposti e i connotati dei diritti riconosciuti al superstite differiscono in parte da quelli dei due legati *ex* art. 540, comma 2, c.c.
    - v. § 1932 BGB: l'oggetto del prelegato (che comprende sia i mobili che arredano la casa coniugale sia i doni nuziali) non si estende all'immobile adibito a residenza familiare; inoltre, nel concorso del coniuge con parenti di primo grado, l'attribuzione compete al primo solo nella misura in cui ciò risulti necessario per garantirgli un'adeguata gestione dell'ambiente domestico
  - in cui il coniuge vuoi per l'entità dei diritti successori riconosciutigli, vuoi per la diversità dei principi che regolano il diritto successorio o, ancora, per il previsto coordinamento dei vantaggi successori e di quelli derivanti dallo scioglimento del regime patrimoniale legale (cfr. §§ 1371 e 1391 BGB) non gode della medesima posizione di vantaggio riconosciutagli dalla legge italiana
  - pertanto, l'applicazione del meccanismo del prelegato non conduce, in quegli ordinamenti, ad esiti altrettanto esorbitanti

### Rilievi critici ed opportunità di un ripensamento

• sembrerebbe, allora, opportuno recuperare l'indirizzo che fonda il riconoscimento dei diritti ex art. 540, comma 2, c.c. nella successione legittima su una lettura coordinata di tale disposizione con le norme che governano la successione intestata: preferibile rispetto a quella da ultimo prevalsa in giurisprudenza, tale soluzione assicura, infatti, che le quote degli altri legittimari siano sempre le ultime ad essere gravate e garantisce, altresì, come peraltro espressamente esige l'art. 540, comma 2, c.c., che il coniuge consegua i due diritti in aggiunta alla sua quota di riserva, non invece, non essendo ciò previsto da nessuna norma, anche a quella intestata

#### Rilievi critici ed opportunità di un ripensamento

- In particolare:
  - nell'ipotesi in cui la quota assegnata dagli artt. 581 e 582 c.c. fosse superiore alla sommatoria dei diritti di riserva, e pertanto idonea a garantire, anche sotto il profilo quantitativo, l'integrità della legittima del coniuge, i diritti di abitazione ed uso verrebbero compresi nella porzione allo stesso devoluta, configurandosi come una sorta di legati in conto i quali, imputandosi alla quota del superstite, determinerebbero, per effetto del loro riconoscimento, una modifica meramente qualitativa della posizione degli altri coeredi

Es.

Coniuge + collaterali (v. art. 582 c.c. + art. 540 c.c.)

Valore dell'asse = 90.000 (nessuna donazione/nessun debito ⊕)

Valore dei due diritti = 8.600

Legittima del coniuge =  $\frac{1}{2}$  (art. 540 c.c.), i.e. 45.000 + 8.600 = 53.600

Quota intestata del coniuge = 2/3 (art. 582 c.c.), i.e. 60.000

53.600 < 60.000

Se, invece, attribuzione secondo la tecnica del prelegato:

90.000 – 8.600 = 81.400 – i diritti andrebbero dedotti in anticipo ed attribuiti al coniuge, il quale parteciperebbe, poi, alla divisione del residuo:

2/3 (art. 582 c.c.), i. e. 54.267

Il coniuge conseguirebbe in tutto **62.867** (= 54.267 + 8.600)

Rilievi critici ed opportunità di un ripensamento

- Per contro,
  - se il valore della quota *ab intestato* del coniuge risultasse inferiore alla legittima complessiva, la devoluzione dei diritti previsti dall'art. 540, comma 2, c.c. non inciderebbe sulla sola composizione delle quote, ma sarebbe idonea a cagionare una riduzione anche quantitativa delle porzioni spettanti agli altri concorrenti, le quali dovrebbero comprimersi nella misura necessaria per integrare il valore dei diritti riservati al coniuge (*ex* art. 553 c.c.)

Es.

Coniuge + collaterali (v. art. 582 c.c. + art. 540 c.c.)

Valore dell'asse = 18.000 (nessuna donazione/nessun debito)

Valore dei due diritti = 8.600

Legittima del coniuge =  $\frac{1}{2}$  (art. 540 c.c.), i.e. 9.000 + 8.600 = 17.600

Quota intestata del coniuge = 2/3 (art. 582 c.c.), i.e. 12.000

17.600 > 12.000

La quota dei collaterali (non legittimari) deve ridursi (a 400) per fare salva la legittima complessiva del coniuge (= 17.600)

Se, invece, attribuzione secondo la tecnica del prelegato:

18.000 — 8.600 = 9.400 — i diritti andrebbero dedotti in anticipo ed attribuiti al coniuge, il quale parteciperebbe, poi, alla divisione del residuo:

2/3 (art. 582 c.c.), i.e. 6.267

Il coniuge conseguirebbe in tutto 14.867 (6.267 + 8.600)

#### Rilievi critici ed opportunità di un ripensamento

Al fine di contenere la compressione delle quote di riserva spettanti agli altri legittimari, soccorrerebbero, poi, quegli stessi criteri che secondo l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite sarebbero invece inoperanti nella successione legittima, sulla base della considerazione che non si porrebbe nella stessa un problema di incidenza dei diritti degli altri riservatari: l'attribuzione graverebbe allora prima di tutto sulla disponibile, quindi sulla quota riservata al coniuge e, solo per il residuo, anche su quella dei figli

Es.

Coniuge + figlio (v. art. 581 c.c. + art. 542 c.c.)

Valore dell'asse = 18.000 (nessuna donazione/nessun debito)

Valore dei due diritti = 8.600

Legittima del coniuge = 1/3 (art. 542 c.c.), i.e. 6.000 + 8.600 = 14.600

Legittima del figlio = 1/3 (art. 542 c.c.), i.e. 6.000

Disponibile: 6.000

Quota intestata del coniuge =  $\frac{2}{3}$  (art. 581 c.c.), i.e. 9.000

14.600 > 9.000

Per evitare la compressione della quota spettante al figlio, v. art. 540, comma 2, c.c.

I due diritti gravano, anzitutto sulla disponibile (= 6.000): ne deriverebbe che il figlio conseguirebbe, nella successione legittima, 6.000. Ciò non rappresenta un problema, perché la legittima (pari a 6.000) è salva.

I restanti 2.600 (8.600 – 6.000) gravano sulla quota di legittima del coniuge per lasciare integra la legittima del figlio (= 6.000). Ne deriva che il coniuge conseguirà 12.000.

Se, invece, attribuzione secondo la tecnica del prelegato:

18.000 – 8.600 = 9.400 – i diritti andrebbero dedotti in anticipo ed attribuiti al coniuge, il quale parteciperebbe, poi, alla divisione del residuo:

1/2 (art. 581 c.c.), i.e. 4.700

Il coniuge conseguirebbe in tutto 13.800 (4.700 + 8.600). Il figlio, invece, 4.200 (< della sua legittima).

### Ripensamento della posizione di primazia

- De iure condito, sarebbe preferibile privilegiare interpretazioni restrittive dell'art. 540, comma 2, c.c. (nella misura in cui risultino consentite dalla ratio e dalla lettera legge)
- De iure condendo, il trattamento di favore riconosciuto al coniuge (oggi peraltro esteso anche al partner unito civilmente) meriterebbe una riconsiderazione da parte dello stesso legislatore: infatti, esso non appare più giustificabile alla luce dei profondi mutamenti che hanno investito la società e la famiglia negli ultimi anni.
  - Sul tema, v. Pertot, I diritti di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, c.c. nella successione legittima del coniuge superstite, in Casi controversi in materia di diritto delle successioni, Volume I, Esperienze italiane, a cura di Sara Scola e Mauro Tescaro, ESI, 2019, 181 ss.